



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF004
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	DIVIDENDI E CAPITAL GAIN – LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO
RIFERIMENTI	ART. 1 C. DA 999 A 1006 L. 205 DEL 27/12/2017 – ART. 27 DPR 600/73; ART. 47 E 68 TUIR
CIRCOLARE DEL	11/01/2018

Sintesi: la Legge di Bilancio 2018 è intervenuta ad armonizzare la tassazione di dividendi e capital gain derivanti dal possesso, da parte di persone fisiche non imprenditori, di partecipazioni qualificate con quello non qualificato (nulla cambia, al contrario, se tali redditi sono realizzati nell'ambito dell'impresa).

In particolare:

- dividendi: anche quelli “qualificati” divengono assoggettati a ritenuta d'imposta del 26% a decorrere dai dividendi percepiti dal 1/01/2018. In deroga, le distribuzioni deliberate tra il 1/01/2018 ed il 31/12/2022 di utili prodotti fino all'esercizio 2017 sono assoggettati al regime previgente
- capital gain: anche quelli “qualificati” divengono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%, a decorrere dalle cessioni di partecipazioni effettuate dal 1/01/2019; da tale data minusvalenze e plusvalenze afferiscono ad una massa indistinta, potendo così essere compensate tra loro.

Analoghe modifiche sono previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Tra le disposizioni più impattanti della legge di Bilancio 2018 vi sono quelle che, in relazione al possesso di partecipazioni da parte di persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa:

- ⇒ **allineano la tassazione di utili e capital gain** da partecipazioni “qualificate”
- ⇒ **a quella** in passato riservata alle sole partecipazioni “non qualificate” (con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%)

con applicazione di:

- una decorrenza differenziata: dalle **distribuzioni dal 2018** per i dividendi e dalle **cessioni di partecipazioni dal 2019** per i capital gain
- un regime transitorio per i dividendi: per garantire un “approccio morbido” alle novità.

In futuro, quindi, non sarà quasi mai più rilevante la distinzione tra partecipazioni qualificate o meno.

Nota: il legislatore ha operato nel tempo un allineamento del livello di tassazione per dividendi e capital gain:

- “non qualificati”: si è assistito all'innalzamento dell'imposta sostitutiva sul dividendi e capital gain “non qualificati” dal 12,5% al 20% (DL 138/2011) e dal 20% **al 26%** (DL 66/2014)
- “qualificati”: le modifiche all'aliquota IRES hanno comportato un incremento della percentuale di concorso al reddito complessivo del socio (in modo da rendere inalterato il prelievo complessivo società-socio); in particolare la quota imponibile in capo al socio è passata (art. 1 c. 61-64 L. 208/2015):
 - dal 49,72% del dividendo/capital gain, in presenza di aliquota IRES al 27,5%
 - al 58,14%, in presenza di aliquota IRES ridotta al 24%, a decorrere dal 2018.

Per effetto di tali modifiche, la tassazione massima in capo al socio è attualmente del **25%** (cioè 58,14% x 43% scaglione Irpef massimo); la legge di Bilancio 2018 **innalza tale** misura di circa **1 punto** percentuale.

E', tuttavia, evidente che l'aggravio sarà maggiore per i contribuenti lontani dallo scaglione massimo del 43%.



ATTENZIONE: non è stato oggetto di modificata il regime fiscale:

- ✓ dei dividendi incassati in **regime d'impresa**
- ✓ della distribuzione di riserve diverse da quelle di utili (**riserve “di capitale”**).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DIVIDENDI

La legge di bilancio 2018 modifica:

- il Dpr 600/73: riferito alla ritenuta a titolo d'imposta da applicare alla distribuzione di dividendi
- il Tuir: stralciando i riferimenti alle partecipazioni qualificate o meno (imponendo, così, una unica fattispecie reddituale di dividendo "indifferenziato").

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 27 Dpr 600/73 dispone:

- l'assoggettamento a **ritenuta d'imposta del 26% da parte della società** (o impresa associante):
- degli **utili in qualunque forma corrisposti** a persone fisiche residenti in relazione:
 - a **partecipazioni qualificate e non qualificate**
 - a **titoli/strumenti finanziari assimilati alle azioni** (ex art. 44 c. 2 lett. a) Tuir)
 - a **contratti di associazione in partecipazione/cointeressenza** con apporto di capitale o misto (dunque, diversi dall'apporto di lavoro, ex art. 109 c. 9 lett. b) Tuir)

non relativi all'impresa.

Le ulteriori variazioni apportano modifiche di coordinamento con tale comma 1.

ATTENZIONE: i dividendi:

- non andranno più indicati nel Mod. Redditi**
- indipendentemente che siano riferiti a partecipazioni qualificate o meno.

Il nuovo art. 47 Tuir (che disciplina il computo degli utili da partecipazione nella base imponibile Irpef):

- in coerenza all'introduzione della tassazione alla fonte a titolo d'imposta ex art. 27 Dpr 600/73:
- **non fa più riferimento alla formazione del reddito complessivo degli utili distribuiti** dai soggetti Ires

REGIME PREVIGENTE: per le distribuzioni di dividendi "qualificati" la partecipazione reddito era limitata:

- al 40%: in caso di distribuzione di utili generati fino al 31/12/2007
- al 49,72%: in caso di distribuzione di utili generati dal 1/01/2008 fino al 31/12/2016
- al 58,14%: in caso di distribuzione di utili generati dal 1/01/2017 fino al 31/12/2017 (DM 26/05/2017)

TIPOLOGIA DI PROVENTI - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	TUIR	% DI TASSAZIONE - UTILI PRODOTTI:			
		fino al 31/12/2007	dal 1/01/2008 al 31/12/2016	dal 1/01/2017 al 31/12/2017	dal 1/01/2018
Utili e proventi da partecipazione qualificata in soggetti Ires	art. 47	Irpef sul 40,00% dell'utile	Irpef sul 49,72% dell'utile	Irpef sul 58,14% dell'utile	ritenuta d'imposta del 26% sul 100% dell'utile
Proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari	art. 44 c. 2 lett. a)				
Contratti di associazione in partecipazione di capitale o misto	art. 109 c. 9 lett. b)				
OBBLIGO DI MOD. REDDITI		SI			NO

Risparmio amministrato e risparmio gestito

Il contribuente può **optare** per i regimi del cd. "risparmio amministrato" o "risparmio gestito" **anche per le partecipazioni qualificate** (l'istituto finanziario applicherà la ritenuta d'imposta del 26% anche sui dividendi da partecipazioni qualificate).

DISCIPLINA TRANSITORIA.

Le modifiche si applicano:

→ in generale: ai dividendi **percepiti** a partire dal 1° gennaio 2018

→ in deroga: agli utili derivanti da partecipazioni qualificate

▪ prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017

▪ la cui distribuzione è deliberata entro il 31/12/2022

N.B.: non anche
effettivamente erogata

continua ad applicarsi il regime previgente.

Pertanto, il nuovo regime troverà applicazione:

- per le delibere di distribuzione dal 1/01/2023 in poi, per qualsiasi riserva di utili in bilancio
- per gli utili prodotti dal 1/01/2018, indipendentemente dalla data della delibera.

Il regime di deroga:

- risulta essere **obbligatorio** (da una interpretazione letterale, salvo diversa interpretazione ufficiale)
- si applica **senza dover esercitare alcuna opzione**.

Utile dell'esercizio	Anno delibera di distrib.	Regime
2007 - 2015	...	Imp. 40,00%
	2022	
	2023	Ritenuta 26%
	...	
2016	...	Imp. 49,72%
	2022	
	2023	Ritenuta 26%
	...	

Utile dell'esercizio	Anno delibera di distrib.	Regime
2017	...	Imp. 58,14%
	2022	
	2023	Ritenuta 26%
	...	
2018	...	Ritenuta 26%
	2022	
	2023	
	...	

Considerazioni: a partire dagli utili dell'esercizio 2018 (e per quelli antecedenti in caso di delibera dal 2023):

⇒ si verificherà un **aggravio** di tassazione in presenza di **redditi complessivi ridotti**

⇒ si verificherà un **miglioramento** in presenza di **redditi complessivi elevati**.

Esempi: SRL UNIPERSONALE

Esercizio:	2.016	Utile lordo	150.000	Aliq. Ires	27,50%
		Variaz. in Dich.	31.820	Ires	50.001
		Reddito lordo	181.820	Utile netto	100.000

Caso a): nessun altro reddito del socio

Delibera	Dividendo	% Imponib.	Imponibile	TASSAZIONE DEL SOCIO				Tax tot. Srl/socio	Differenza	
				Altri redd.	Redd. Compl.	Irpef	Rit. 26%		Assoluta	% su utile
2022	100.000	49,72%	49.720		49.720	15.214		65.214	-10.786	-7,2%
2023	100.000	100,00%	100.000				26.000	76.000		

Caso b): altri redditi del socio: 50.000

Delibera	Dividendo	% Imponib.	Imponibile	TASSAZIONE DEL SOCIO				Tax tot. Srl/socio	Differenza	
				Altri redd.	Redd. Compl.	Irpef	Rit. 26%		Assoluta	% su utile
2022	100.000	49,72%	49.720	50.000	99.720	36.049		86.050	-5.270	-3,5%
2023	100.000	100,00%	100.000	50.000	50.000	15.320	26.000	91.320		

Caso a): la maggiore tassazione dal 2018 è pari a €. 10.786, pari al 4,7% rispetto all'utile lordo di €. 150.000

Caso b): la maggiore tassazione dal 2018 sarà pari a €. 5.270, pari al 3,5% rispetto all'utile lordo di €. 150.000.

Esercizio:	2.017	Reddito lordo	181.820	Ires	43.637
		Aliq. Ires	24,00%	Utile netto	106.363

Caso a): nessun altro reddito del socio

Delibera	Dividendo	% Imponib.	Imponibile	TASSAZIONE DEL SOCIO				Tax tot. Srl/socio	Differenza	
				Altri redd.	Redd. Compl.	Irpef	Rit. 26%		Assoluta	% su utile
2022	106.363	58,14%	61.840		61.840	20.024		70.025	-7.630	-5,1%
2023	106.363	100,00%	106.363				27.654	77.655		

Caso b): altri redditi del socio: 50.000

Delibera	Dividendo	% Imponib.	Imponibile	TASSAZIONE DEL SOCIO				Tax tot. Srl/socio	Differenza	
				Altri redd.	Redd. Compl.	Irpef	Rit. 26%		Assoluta	% su utile
2022	106.363	58,14%	61.840	50.000	111.840	41.261		91.262	-1.713	-1,1%
2023	106.363	100,00%	106.363	50.000	50.000	15.320	27.654	92.975		

In entrambi i casi la tassazione peggiora con l'introduzione della ritenuta d'imposta del 26%; peggiora inoltre in conseguenza dell'applicazione dell'imponibilità al 58,14% (in seguito alla riduzione dell'Ires al 24%).



IVS: rimane inalterato il contributo INPS (applicabile sul reddito lordo, tramite la trasparenza previdenziale).

VARIANTE: nel caso in cui si incrementino i dividendi, la maggiore tassazione (in percentuale rispetto all'utile lordo) si viene a ridurre.

Esercizio:	2.016	Utile lordo	500.000	Aliq. Ires	27,50%
		Variaz. in Dich.		Ires	137.500
		Reddito lordo	500.000	Utile netto	362.500

Delibera	Dividendo	% Imponib.	Imponibile	TASSAZIONE DEL SOCIO				Tax tot. Srl/socio	Differenza	
				Altri redd.	Redd. Compl.	Irpef	Rit. 26%		Assoluta	% su utile
2022	362.500	49,72%	180.235		180.235	70.671		208.171	-23.579	-4,7%
2023	362.500	100,00%	362.500				94.250	231.750		

Si noti che le maggiori imposte in percentuale sull'utile passano al 4,7%, rispetto al 7,2 del primo esempio.

TRASPARENZA FISCALE: infine si confrontano i risultati rispetto alla opzione per l'art. 116 Tuir:

Esercizio:	2.017	Utile lordo	150.000	Aliq. Ires	-
		Variaz. in Dich.	31.820	Ires	-
		Reddito lordo	181.820	Utile netto	150.000

Delibera	Dividendo	% Imponib.	Imponibile	TASSAZIONE DEL SOCIO				Tax Compl Srl/socio	Diff
				Altri redd.	Redd. Compl.	Irpef	Rit. 26%		
2023	150.000		181.820	0	181.820	71.353		71.353	-16.058
2023	150.000		181.820	50.000	231.820	92.853		92.853	-122

La tassazione con la ritenuta d'imposta del 26% rimane la più onerosa.

PROVENTI ASSIMILATI AI DIVIDENDI

Il trattamento riservato ai dividendi è applicato anche alle somme derivanti dalle seguenti fonti:

- a) **liquidazione** (anche concorsuale) **della società partecipata, recesso/esclusione o riduzione del capitale esuberante**: in relazione alle somme (o valore normale dei beni) ricevuti a titolo diverso dalla ripartizione di riserve di capitale.

Esempio:

Somma ricevuta (principio di cassa) al recesso/liquidazione di Srl: 4.500
Costo fiscalmente riconosciuto (da attestare alla società): 3.000

Si avrà: $4.500 - 3.000 = 1.500$ **utile tassabile al 26% (indeducibile per la società erogante).**

- b) proventi degli strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni (es: contratti che prevedono una remunerazione esclusivamente costituita dalla partecipazione agli utili della partecipata)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE DI CAPITALE O MISTO

La quota di utile spettante all'associati in partecipazione assume la natura di reddito:

- di **lavoro autonomo**: nel caso in cui la società apporti **opere o servizi** (cd. "associazione in partecipazione **di lavoro**"); l'utile corrisposto è deducibile per l'associante
- di **capitale**: in tutti gli altri casi (associazione in partecipazione cd. "**di capitale**", o "**mista**" di capitale e di lavoro); l'utile corrisposto è indeducibile per l'associante.

La legge di bilancio 2018 modifica solo quest'ultima tipologia di associazione, prevedendo che in presenza di contratti di cui all'art. 109 c. 9 lett. b) Tuir, e cioè:

- di **associazione in partecipazione** di capitale o misto
- di **cointeressenza**

con associato non imprenditore

→ si applica sempre il nuovo regime della **ritenuta secca del 26%**

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE IN SINTESI						
Assoc. in part. dal 2018	Associante impresa	Parametro	Valore dell'apporto	Qualificazione dell'apporto	Tassazione utili per l'associato	Deducib. per associante
di capitale o mista	in contabilità ordinaria	NEW - non più rilevanti			Ritenuta secca 26%	No
	in contabilità semplificata	Rim. finali + Beni amm. al netto degli ammort.	> 25%	qualificato		
			< 25%	non qualificato		
di lavoro	-	-	-	-	Redd. di lav. autonomo	SI



Nota: in passato si operava la distinzione anche nel caso di impresa associante in contabilità ordinaria (il parametro di riferimento era il patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato), applicandosi la ritenuta secca del 26% nel solo caso di apporto non qualificato

Nota: l'art. 47 c. 2 secondo periodo Tuir continua a prevedere che in caso di impresa associante in contabilità semplificata, ove l'apporto sia > al 25% di Rimanenze finali + Beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti dell'associante, la remunerazione concorre al reddito complessivo dell'associato per il 58,14%; ciò porta a ritenere che la ritenuta del 26% da parte dell'associante:

- in tale situazione: vada operata solo su tale percentuale dell'utile
- per apporti inferiori (o in imprese associanti in contabilità ordinaria): va operata sul 100% dell'utile.

Associato imprenditore: l'utile concorre al reddito dell'associato sempre per il 58,14% (o 49,72%/40%).

UTILI DI FONTE ESTERA

Nel caso di utili derivanti da soggetti esteri, va distinto il caso in cui questi siano residenti in paesi **non black list o meno**.

UTILI DA PAESI NON BLACK LIST

Il novellato art. 27 c. 4 Dpr 600/73 prevede l'applicazione:

- ➔ della **ritenuta d'imposta del 26%: da parte dell'intermediario residente** (es: banca italiana) incaricato della riscossione (utili cd. "canalizzati")
- ➔ di una **imposta sostitutiva del 26% nel mod. Redditi** (quadro RM, ex art. 18 c. 1 Tuir): **in caso contrario** (es: accredito dei dividendi su un C/C estero).




Ritenuta sul netto frontiera: la banca incaricata dell'incasso applica la ritenuta sul cd. "netto frontiera", cioè sull'importo dei dividendi al netto di eventuali trattenute applicate nello Stato estero (art. 27 c. 4-bis Dpr 600/73). Per lo stesso motivo si ritiene che il reddito a quadro RM indicato al netto della trattenuta estera.



ATTENZIONE – tax credit: l'equiparazione della tassazione tra i dividendi qualificati e quelli non qualificati:

- dovrebbe comportare la mancata possibilità di fruire del credito d'imposta per l'eventuale trattenuta operata all'estero (CM 9/2015)
- per quanto tale credito d'imposta potrebbe spettare in presenza di convenzione bilaterale.



In precedenza: gli utili di fonte estera canalizzati erano soggetti alla **ritenuta d'acconto del 26%**, applicata dall'intermediario incaricato dell'incasso:

- **sul 40%49,72%/58,14%** del dividendo: in caso di società erogante:
 - non residente in paese black list
 - residente in paese black list, in presenza di interpello disapplicativo favorevole (o anche in sua assenza ove i requisiti si ritengono soddisfatti; tale situazione va debitamente evidenziata nel mod. Redditi)
- **sul 100%** del dividendo: in caso contrario (partecipazione in soggetto "black list" in assenza dei requisiti per la disapplicazione).

In caso di utili non canalizzati operava un regime del tutto analogo a quello previsto per gli utili di fonte italiana (indicazione a quadro RL nel mod. Redditi PF per il 40%49,72%/58,14% del loro importo).

I citati regimi risulteranno ancora applicati limitatamente al "periodo transitorio" descritto in precedenza.

Convenzioni bilaterali: la ritenuta del 26% sarà applicata dalla banca indipendentemente dalle previsioni della Convenzione applicabile, posto che non si tratta dell'applicazione di una ritenuta d'acconto, ma d'imposta.

UTILI DA PAESI BLACK LIST

Fino al 2017: occorre distinguere i seguenti casi:

⇒ **in generale**:

- erano **imponibili al 100%**
- su cui andava applicata la ritenuta d'acconto (partecipazioni qualificate) o d'imposta (non qualificate)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

⇒ in deroga:

- l'imponibilità **tornava ad essere al 40%/49,72%/58,14%** nel caso in cui fosse dimostrata, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'assenza di "intento elusivo" e ciò in presenza:
 - sia di **interpello con esito favorevole** (art. 167 c. 5 Tuir)
 - sia ove i requisiti sussistessero, pur in assenza di presentazione dell'istanza o di esito negativo della stessa (D.Lgs. 147/2015), dandone apposita evidenza nel mod. Redditi.
- rimanendo applicabile la ritenuta **d'acconto** prevista per tutti i dividendi di fonte estera.

Dal 2018: nulla viene modificato in relazione ai dividendi erogati da soggetti "black list"; infatti:

- art. 47 c. 4 Tuir: continua a disporre che:
 - concorrano integralmente al reddito complessivo
 - salvo interpello (o regime CFC); in tal caso tornano applicabili le regole generali del co. 1 dell'art. 47 Tuir, che dal 2018 non prevedono più l'abbattimento al 40%/49,72%/58,14% (ciò farà venire meno l'interesse a presentare l'interpello per i "privati", permanendo solo nel reddito d'impresa)
- art. art. 27 c. 4 lett. b) Dpr 600/73: continua a disporre sia **applicata una ritenuta d'acconto** (salvo che per le partecipazioni non qualificate quotate in mercati regolamentati)

Ciò comporta il fatto che, anche per questi ultimi:

- ove canalizzati: saranno soggetti alla ritenuta del 26% dalla banca italiana:
 - d'imposta: per le partecipazioni non qualificate quotate
 - d'acconto: per tutti gli altri casi
- in caso contrario: sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% dal contribuente (quadro RM)

sempre al netto della trattenuta estera.

NEW

NEW - INDIVIDUAZIONE DEI PAESI BLACK LIST:

L'art. 1 c. 143 L. 208/2015, nel modificare l'art. 167 c. 4 Tuir, Ha disposto che DAL 1/01/2016 gli Stati/territori si considerano "privilegiati" laddove il livello di tassazione:

- "nominale" o "speciale" (es: si fruisce di un regime speciale previsto dal paese)
- risulti < al 50% di quello applicabile in Italia.

La Legge di Bilancio 2018, tramite modifica dell'art. 47 c. 4 Tuir, ha ora disposto che:

- non si considerano "black list" gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta 2015 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001;
- non sono integralmente imponibili gli utili maturati dal 2015 in Stati non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 c. 4 TUIR

DIVIDENDI DAL 2018 - PROSPETTO DI SINTESI

SOCIETA EROGANTE RESIDENTE (CD. "DIVIDENDI NAZIONALI")

PERCIPIENTI RESIDENTI		TIPO PARTEC.	RITENUTA	IMPONIBILE PER IL SOCIO
Soggetto IMPRENDITORE	Soc. di capitali	-	-	5% (salvo in caso di opzione per "trasparenza" e "consolidato")
	Soc. di persone Imprese individuali	-	-	utili fino 2007: 40% utili dal 2008 al 2017: 49,72% utili dal 2017 in poi: 58,14%
Soggetto <u>fuori</u> del reddito di impresa	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate	utili dal 2018 26% d'imposta	utili fino 2007: 40% (*) utili dal 2008 al 2016: 49,72% (*) utili 2017: 58,14% (*)
		Partecipazioni non qualificate	26% d'imposta	zero

(*) Si presume che la delibera di distribuzione sia adottata entro il 31/12/2022.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

SOCIETA' EROGANTE NON RESIDENTE IN PAESE BLACK LIST

PERCIPIENTI RESIDENTI		TIPO PARTEC.	RITENUTA	IMPONIBILE PER IL SOCIO
Soggetto IMPRENDITORE	Soc. di capitali Enti commerciali	-	-	5% (salvo consolidato mondiale)
	Soc. di persone Imprese individuali	-	-	40%/49,72%/58,14%
Soggetto fuori del reddito di impresa	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate	26% d'imposta (sul "netto frontiera") a cura dell'intermed. che incassa	zero (nessun tax credit se non previsto dalla Conv. bilaterale)
		Partecipazioni non qualificate	26% d'imposta (sul "netto frontiera") a cura dell'intermed. che incassa	zero (nessun tax credit)

SOCIETA' EROGANTE RESIDENTE in PAESE BLACK LIST

PERCIPIENTI RESIDENTI		TIPO PART.		RITENUTA	IMPONIBILE PER IL SOCIO
Soggetto IMPRENDITORE	Soc. di capitali Enti commerciali	-		-	Imponibile: 100% (tassazione sul 5% a seguito di interpello) salvo consolidato mondiale
	Soc. di persone Imprese individuali	-		-	100% (tassazione sul 40%, 49,72% o 58,14% con interpello)
Soggetto fuori del reddito di impresa	Persone fisiche	Partecipazioni qualificate		26% d'acconto sul 100% (sul "netto frontiera") a cura dell'intermed. che incassa	zero (nessun tax credit se non previsto dalla Conv. bilaterale)
		Partecipaz. non qualificate	non quotate	26% d'acconto sul 100% (sul "netto frontiera") a cura dell'intermed. che incassa	zero (nessun tax credit)
			quotate	26% d'imposta (sul "netto frontiera") a cura dell'intermed. che incassa	

CAPITAL GAIN

La legge di Bilancio 2018, in modo del tutto analogo a quanto operato per i dividendi:

- procede ad **equiparare il regime di tassazione delle plusvalenze** (cd. "capital gain") e **minusvalenze da partecipazioni qualificate** (in qualsiasi tipologia di società, di persone o di capitali) **a quelle realizzate su partecipazioni non qualificate**
- **a partire dalle cessioni** poste in essere **dal 1/01/2019**.

REGIME PREVIGENTE: le plusvalenze "qualificate" da partecipazioni (anche in società estere) erano tassate per le persone fisiche non imprenditori:

- al 40%: se realizzate entro il 31/12/2008
- al 49,72%: se realizzate dal 1/01/2009 fino al 31/12/2017
- al 58,14%: se realizzate dal 31/12/2018 (DM 26/05/2017)

In caso di partecipazioni in società "black list" era prevista la tassazione integrale (norma non modificata).

PLUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI (non black list)	% DI TASSAZIONE - UTILI PRODOTTI:			
	fino al 31/12/2008	dal 1/01/2009 al 31/12/2018	dal 1/01/2018 al 31/12/2018	dal 1/01/2019
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	Irpef sul 40,00% della plusvalenza	Irpef sul 49,72% della plusvalenza	Irpef sul 58,14% della plusvalenza	ritenuta d'imposta del 26% sul 100% della plusvalenza
Obbligo di mod. Redditi	SI			NO


CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

PARTECIPAZ. NON QUALIFICATE	imposta sostitutiva del 26% sul 100% della plusvalenza
Obbligo di mod. Redditi	NO

Con l'abrogazione del comma 3 dell'art. 68 Tuir, la Legge di Bilancio 2018:

- ⇒ sopprime il previgente regime di tassazione delle plusvalenze qualificate, e cioè la partecipazione al reddito complessivo del 49,72% delle stesse sommato algebricamente al 49,72% delle relative minusvalenze qualificate (la percentuale sale al 58,14% in caso di cessioni intervenute nel 2018)
- ⇒ con la conseguenza che **l'unico regime applicabile sarà quello precedentemente relativo alle partecipazioni non qualificate.**



Pertanto, in sede di cessione di partecipazioni **dal 1/01/2019**, una volta determinata la differenza tra il corrispettivo percepito rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (valore di sottoscrizione o acquisto da terzi), la differenza:

- ⇒ **positiva** (plusvalenza): sarà **assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%**, da calcolare nel mod. Redditi PF (quadro RT)
- ⇒ **negativa** (minusvalenza): sarà **riportabile** in compensazione di eventuali plusvalenze future, ma **non oltre il 4° periodo successivo.**

Tutte le plusvalenze e le minusvalenze realizzate saranno, pertanto, indicati in modo indistinto nell'ambito della dichiarazione dei redditi.



Nota: coerentemente è abrogata la possibilità di detrarre dall'IRPEF l'eventuale imposta sostitutiva pagata in precedenza nel caso in cui nei 12 mesi successivi una cessione "non qualificata" sia diventata "qualificata".

TASSAZIONE DEL CAPITAL GAIN DAL 2019

	IMPONIBILITÀ	COSTO FISCALE - Acquisizione			TASSAZIONE
		a titolo oneroso	per successione	per donazione	
PARTECIPAZIONI					
qualificate	sempre	costo + oneri inerenti	val. in success.	costo donante	Imposta sostitutiva del 26%
non qualificate					

GESTIONE DELLE MINUSVALENZE

Non essendovi più alcuna differenza tra partecipazioni qualificate o meno:

- ➔ **qualsiasi minusvalenza** (realizzata nell'anno o a riporto dai 5 periodi precedenti)
- ➔ potrà **abbattere qualsiasi capital gain** che viene dichiarato nel periodo d'imposta rientrando in una "massa" unitaria.

Deroga: l'unica eccezione riguarda plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni in società "black list", che continuano a costituire una "massa" distinta.



Minusvalenze pregresse: le minusvalenze indicate nel mod. Redditi PF 2019 dovrebbero essere interamente utilizzabili a riduzione delle plusvalenze realizzate dal 2019; infatti l'adozione di "demoltiplicatori" (come avvenuto in passato: attualmente, una minusvalenza realizzata quando era in vigore l'aliquota del 20% sulle plusvalenze non è, infatti, compensabile al 100% con una plusvalenze realizzata in vigore dell'aliquota del 26% sulle plusvalenze) avrebbe dovuto essere disposta per legge o con richiamo ad un DM attuativo (previsto solo nell'ambito del risparmio amministrato/gestito).

Risparmio amministrato e risparmio gestito: criteri del tutto analoghi al "metodo dichiarativo" analizzato sono stati estesi al regimi del cd. "risparmio amministrato" o "risparmio gestito" (art. 6 e 7 Dlgs 461/97).

NESSUNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA

A differenza di quanto previsto per i dividendi, in relazione al capital gain non è prevista alcuna disposizione transitoria.

Saldo quanto chiarito per quanto riguarda le minusvalenze pregresse, il nuovo regime di tassazione troverà applicazione **per le cessioni di quote effettuate a decorrere dal 1/01/2019**.

PLUSVALENZE NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

ATTENZIONE: analogamente a quanto visto per i dividendi, il legislatore **non ha modificato** il regime delle plusvalenze/minusvalenze per le **partecipazioni possedute nell'ambito del reddito d'impresa**.

Il DM 26/05/2017 ha disposto che per le cessioni poste in essere dal 1/01/2018 da:

- persone fisiche private su partecipazioni qualificate: il capital gain è imponibile per il 58,14%
- imprenditori individuali (su partecipazioni qualificate o meno ma con i requisiti Pex dell'art. 87 Tuir): la plusvalenza è imponibile per il 58,14% (cioè esente per il 41,86%)
- nessuna modifica opera per le plusvalenze realizzate dalle società:
 - di persone (e soggetti assimilati di cui all'art. 5 Tuir): rimane pari al 49,72%
 - di capitali: rimane pari al 5%

PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI CON REQUISITI PEX (*) (non black list)	% DI TASSAZIONE/DEDUCIBILITA' - REDDITO PRODOTTO:		
	fino al 31/12/2008	dal 1/01/2009 al 31/12/2018	dal 1/01/2018 in poi
imprese individuali	40,00%	49,72%	58,14%
società di persone	40,00%	49,72%	
società di capitali	plusvalenza imponib. 5%; minusvalenza inded. 100%		

(*) In assenza dei requisiti Pex (possesso ≥ 12 mesi; iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie; commercialità nel triennio; residenza in Italia) la plusvalenza è sempre imponibile al 100% e la minusvalenza deducibile al 100%.